



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 920

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998. Acque del Bacino imbrifero del fiume Brenta. Accertamento della non sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad usi diversi delle acque, incompatibili con quello idroelettrico oggetto di riassegnazione nelle concessioni per grandi derivazioni di Carzano (GDI 15 BR) e di Grigno - Costabrunella (GDI 16 BR). Definizione di condizioni e vincoli.

Il giorno **27 Maggio 2022** ad ore **09:01** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

All'interno del bacino idrografico del fiume Brenta, sono in vigore le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico di Carzano e di Grigno - Costabrunella.

La grande derivazione idroelettrica, denominata di seguito "concessione di Carzano" (GDI 15 BR) stabilisce il prelievo delle acque dal torrente Maso, nonché dagli affluenti rio Rotegoio, rio Brentana, rio Antergìo (rami sinistro e destro), previo accumulo e regolazione nella Vasca di Pontarso, allo scopo di produzione di energia nella centrale di Carzano. Questa concessione venne rilasciata in origine con R.D. 8 agosto 1940 n. 4408, mentre con D.I. 22 gennaio 1991, n. 67, fu ammessa in via sanatoria la derivazione delle acque del torrente Ceggio nonché dai rami sinistro e destro del torrente Savaro (o Orna). Con determinazione 29 ottobre 2020, n. 196 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche furono ridefinite le caratteristiche della concessione per effetto dei rilasci d'acqua del DMV secondo le previsioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), reso esecutivo dal d.P.R. 15 febbraio 2006. La restituzione delle acque avviene al torrente Maso a quota di circa 452,00 m s.l.m.; in alternativa, le acque restituite vengono utilizzate a scopo idroelettrico in due impianti di piccola derivazione denominati Monte Giglio 1 e 2, posti in serie all'impianto di Carzano.

La grande derivazione idroelettrica, denominata di seguito "concessione di Grigno - Costabrunella" (GDI 16 BR), sancisce il prelievo delle acque del bacino imbrifero del torrente Grigno, integrate con quelle del torrente Chieppena, allo scopo di produzione di energia elettrica nelle due distinte centrali di Costabrunella e di Grigno; essa venne rilasciata in origine con decreto interministeriale 20 maggio 1968, n. 1231 e, successivamente, fu assentita con determinazione 20 dicembre 2007, n. 274 del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Con determinazione 16 marzo 2012, n. 27 del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche furono ridefinite le caratteristiche della concessione in oggetto per effetto del rilascio delle portate d'acqua da garantire ai fini del DMV previsto nel PGUAP. A tale concessione, fanno capo le seguenti utilizzazioni idroelettriche:

- per la parte degli impianti di Costabrunella:
 - impianto di Costabrunella I: derivazione delle acque del torrente Grigno a quota 1.436,00 m s.l.m., mediante accumulo e regolazione delle stesse presso la vasca in località Malga Sorgazza, con la possibilità di riqualificazione di energia elettrica mediante pompaggio differenziale delle acque dalla vasca di Sorgazza al lago di Costabrunella sistemato a serbatoio;
 - impianto di Costabrunella II: derivazione delle acque del bacino proprio del lago di Costabrunella sistemato a serbatoio, nonché di quelle del rio Quarazza, affluente del torrente Grigno, mediante regolazione nel serbatoio medesimo;
- Le acque di entrambi gli impianti, dopo esser state utilizzate nell'unica centrale di Costabrunella, vengono restituite al torrente Grigno a quota di circa 1.245,00 m s.l.m.; in alternativa, le acque restituite vengono derivate da parte della piccola derivazione idroelettrica di Ponte della Stua;
- impianto di Grigno, con derivazione delle acque del torrente Grigno, a quota di 775,19 m s.l.m., e dei relativi affluenti rio Governana, rio Molini, accumulate e regolate nella vasca di Pieve Tesino, nonché delle acque dei rii Solcena e Mortise, nonché del torrente Chieppena e dal relativo affluente rio Pradellan, regolate presso l'omonimo invaso, incluse quelle prelevate attraverso le opere di presa minori su cinque piccoli rii denominati "Barchi" sono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica nella centrale in caverna di Grigno, con restituzione nel fiume Brenta a quota di circa 254,00 m s.l.m.

Con determinazione 16 marzo 2012, n. 27 del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche sono state ridefinite le caratteristiche della concessione di Grigno - Costabrunella per effetto del rilascio delle portate d'acqua da garantire ai fini del DMV previsto nel PGUAP.

Per entrambe le concessioni oggetto del presente provvedimento, la scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2020, in base all'art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4/1998 e nel rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 15 quater dello stesso articolo di legge; per gli effetti dell'art. 13, comma 6 dello Statuto di autonomia, dette concessioni sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la loro riassegnazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 o la successiva data individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale.

Per avviare le procedure di riassegnazione delle predette concessioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, va previamente valutato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso idroelettrico.

L'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia ha condotto una serie di conferenze di servizi, a carattere istruttorio, finalizzate a raccogliere dalle varie strutture dell'amministrazione provinciale, elementi per valutare per ciascun corso d'acqua interessato dalle derivazioni:

- a) se esistono interessi pubblici all'uso delle acque incompatibili con la continuazione dell'utilizzo idroelettrico (in tal caso dette acque non sono più da riassegnare nella futura concessione idroelettrica);
- b) se sussistono interessi pubblici prevalenti, la cui tutela vincoli l'uso idroelettrico delle acque ovvero quali siano le modalità per rendere compatibile l'uso idroelettrico delle acque con gli altri interessi ad esse collegati.

In ordine ai contributi istruttori raccolti, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti a diverso titolo nelle materie interessate all'uso delle acque hanno fornito ulteriori osservazioni e integrazioni di merito.

Nel complesso, è emerso che, per tutte le concessioni oggetto di questo provvedimento, non sussistono prevalenti interessi pubblici ad usi diversi delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico da riassegnare. Sono stati invece individuati degli interessi pubblici all'uso delle acque e delle opere idrauliche, relativamente ai quali è necessario definire opportune condizioni e vincoli per l'uso idroelettrico. In particolare, per ciascuna derivazione, è emerso quanto segue:

Concessione di Carzano (GDI 15 BR)

- i. per favorire l'utilizzo irriguo consorziale delle acque, la cui concessione fu assentita con determinazione n. 35/2021 del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche, dare continuità ai vincoli e alle condizioni di esercizio dell'impianto idroelettrico derivanti dall'accordo fra la Provincia Autonoma di Trento, il concessionario Hydro Dolomiti Energia S.r.l. e il Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado Lagorai (in attuazione della d.G.P. n. 2060/2018), e garantire la priorità al corso delle opere idroelettriche nell'ambito della riorganizzazione della rete irrigua dei C.M.F. di 1° grado, oggi costituenti il C.M.F. di 2° grado Lagorai;
- ii. per la tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici, nonché per favorire l'attività della pesca sportiva, l'entità delle portate d'acqua attualmente rilasciate come deflusso minimo vitale dalle opere di presa sui corsi d'acqua interessati dalla grande derivazione idroelettrica non deve essere ridotta rispetto a quella vigente oggi, né si devono modificare gli attuali punti di rilascio;
- iii. per la tutela degli habitat acquatici del torrente Ceggio e per consentirne il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale (stato buono), si propone di rimodulare le portate derivate, anche verificando la praticabilità di aumentare il rilascio d'acqua dall'opera di presa posta sul torrente Ceggio, garantendo comunque la priorità dell'utilizzo delle acque a scopo irriguo da parte del C.M.F. di 2° Grado Lagorai;
- iv. per la tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a favore del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia

- maggiore) delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni e il tratto interessato dalla restituzione delle acque;
- v. per favorire lo sviluppo di percorsi turistico-ricreativi della zona, si ritiene opportuno mantenere la percorribilità del sentiero che corre in adiacenza e al di sopra di alcuni tratti del canale dalla vasca di Pontarso verso la vasca di carico dell'impianto idroelettrico.

Concessione di Grigno - Costabrunella (GDI 16 BR)

Impianto inferiore di Grigno

- i. per le esigenze legate alla sicurezza e alla tutela del demanio idrico, dovrà essere ricostruita l'opera di presa sul torrente Grigno a quota 775,20 m s.l.m., riposizionandola in asse rispetto al torrente medesimo; parimenti, dovranno essere sistemate le opere di difesa idraulica in sponda destra del torrente, ai fini della protezione delle opere di sostegno dello sghiaiatore, del dissabbiatore e della vasca di Pieve Tesino dai fenomeni di scalzamento;
- ii. per la tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici, nonché per favorire l'attività della pesca sportiva, le entità delle portate d'acqua attualmente rilasciate come deflusso minimo vitale dalle opere di presa sui corsi d'acqua interessati dalla grande derivazione idroelettrica non devono essere ridotte rispetto a quelle vigenti oggi, né si devono modificare gli attuali punti di rilascio;
- iii. per esigenze di salvaguardia dei beni assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il rilascio d'acqua presso l'opera di presa sul rio Governana deve essere tale da non compromettere la stabilità e la conservazione del ponte di età medievale a valle;
- iv. per la tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a favore del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni e il tratto interessato dalla restituzione delle acque; inoltre, le eventuali fluitazioni dalla vasca di Pieve Tesino dovranno essere effettuate secondo modalità atte a mitigare l'impatto sull'ecosistema acquatico;
- v. per favorire lo sviluppo di pratiche sportive nella zona, ed in particolare l'attività di canyoning lungo il percorso denominato "Apocalypse now" che si svolge nella forra formata dal torrente Grigno a valle dell'opera di presa, la portata fluente nell'alveo a valle del rilascio dall'opera di presa sul torrente Grigno (a quota 775,19 m s.l.m.) va rilevata in continuo e i relativi dati devono essere pubblicati online e diffusi a terzi.

Impianti superiori di Costabrunella I e II

- i. per esigenze legate alla sicurezza idraulica dei territori e delle popolazioni a valle, si propone di far rientrare il serbatoio stagionale di Costabrunella dell'art. 41 della L.P. n. 9/2011 in materia di misure per la gestione degli eventi alluvionali;
- ii. per la tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici, nonché per favorire l'attività della pesca sportiva, è opportuno che l'entità della portata d'acqua rilasciata come deflusso minimo vitale dalle opere di presa non sia ridotta rispetto a quella vigente oggi, né vadano modificati gli attuali punti di rilascio;
- iii. per la tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a favore del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni e il tratto interessato dalla restituzione delle acque;
- iv. per la tutela della fauna ittica protetta, ed in particolare del Salmerino Alpino, presente nel lago naturale sistemato a serbatoio di Costabrunella, si propone quantomeno di mantenere gli attuali vincoli alla regolazione del livello d'invaso, ai sensi della d.G.P. n. 1704/2008.

Parimenti, sono stati messi in evidenza specifici punti meritevoli di attenzione, in riferimento ad entrambe le concessioni:

- a) per esigenze ambientali, risulta opportuno verificare la congruità del DMV rispetto al Deflusso Ecologico nei corsi d'acqua interessati da ciascuna derivazione, tenendo conto delle esigenze del paesaggio limitatamente alla concessione di Grigno - Costabrunella (GDI 16 BR);
- b) nell'interesse della gestione delle strade statali e provinciali, è richiesto, in generale, che gli impianti idroelettrici in argomento siano eserciti in modo da non ostacolare le ispezioni periodiche e gli interventi di manutenzione anche straordinaria rivolti alle strade medesime e alle relative opere d'arte; altresì, eventuali interventi di manutenzione attuati dal concessionario sugli impianti idroelettrici, che comportino interferenze, dirette o indirette, con le arterie viarie statali e provinciali e la loro fascia di rispetto, dovranno essere sottoposti all'esame dell'autorità competente alla gestione delle strade, anche per acquisire, se del caso, il benessere all'esecuzione dei lavori previsto dal Codice della Strada.

I contenuti di questo provvedimento sono stati illustrati in data 31 marzo 2022 nella seduta del Tavolo di confronto tra la Provincia ed i soggetti interessati dalle concessioni, istituito con d.G.P. 23 dicembre 2021, n. 2264 ai sensi dell'art. 1 bis 1.11 della L.P. n. 4/1998.

Fatte proprie le risultanze dell'istruttoria svolta, si propone alla Giunta di accertare che, per i corsi d'acqua riferiti a ciascuna delle due concessioni, non sussistono interessi pubblici ad usi diversi delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico.

Altresì, per il contemperamento dei diversi interessi, si ritiene che le condizioni e vincoli sopra indicati vadano recepiti all'interno degli atti concessori, mentre si reputa che i punti di attenzione, seppure ritenuti non vincolanti per la riassegnazione, siano meritevoli di considerazione nella fase istruttoria della procedura di riassegnazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alla concessione di grande derivazione idroelettrica di Carzano (GDI 15 BR):
 - a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
 - b) di disporre che l'atto di concessione dovrà prevedere:
 - i. la continuazione dei vincoli e delle condizioni di esercizio dell'impianto idroelettrico a favore dell'utilizzo irriguo, derivanti dall'accordo fra Hydro Dolomiti Energia S.r.l., il Consorzio di Miglioramento Fondiario 2° grado Lagorai e la Provincia autonoma di Trento, approvato con d.G.P. n. 2060/2018, garantendo altresì la priorità dell'utenza irrigua nel co-uso delle opere di derivazione oltre all'uso delle acque del torrente Ceggio e del torrente Maso;
 - ii. rilasci di portate d'acqua non inferiori rispetto a quelli attuali, da effettuarsi nei punti ad oggi in essere;
 - iii. la rimodulazione delle portate derivate presso l'opera di presa al torrente Ceggio, anche verificando la praticabilità di aumentare il rilascio del DMV presso l'opera di presa sul

- Ceggio, garantendo altresì la priorità dell'utilizzo irriguo delle acque del torrente da parte del C.M.F. di 2° Grado Lagorai;
- iv. la continuazione degli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni, nonché il tratto interessato dalla restituzione delle acque;
 - v. la percorribilità del sentiero che corre in adiacenza e al di sopra di alcuni tratti del canale di adduzione tra la vasca di Pontarso ed la vasca di carico dell'impianto idroelettrico;
- 2) ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alla concessione di Grigno - Costabrunella (GDI 16 BR):
- a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua e lago ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
 - b) di disporre che l'atto di concessione, relativamente all'impianto di Grigno, dovrà prevedere:
 - i. il riposizionamento dell'opera di presa sul torrente Grigno a quota 775,19 m s.l.m. in asse rispetto al medesimo torrente, nonché la sistemazione delle opere di difesa idraulica in sponda destra del torrente, ai fini della protezione delle opere di sostegno dello sghiaiatore, del dissabbiatore e della vasca di Pieve Tesino dai fenomeni di scalzamento;
 - ii. rilasci di portate d'acqua non inferiori rispetto a quelli attuali, da effettuarsi nei punti ad oggi in essere;
 - iii. presso l'opera di presa sul rio Governana, il rilascio dovrà essere tale da non compromettere la stabilità e la conservazione del ponte di età medievale presente poco a valle della stessa;
 - iv. la continuazione dei cosiddetti obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni, nonché il tratto interessato dalla restituzione delle acque;
 - v. l'effettuazione delle eventuali fluitazioni dalla vasca di Pieve Tesino secondo modalità atte a mitigare l'impatto sull'ecosistema acquatico;
 - vi. il rilievo in continuo e la pubblicazione online dei dati di portata fluente in alveo, a valle del rilascio dall'opera di presa sul torrente Grigno a quota 775,19 m s.l.m.;
 - c) di disporre che l'atto di concessione, relativamente agli impianti di Costabrunella I e II, dovrà prevedere:
 - i. l'applicazione al serbatoio stagionale di Costabrunella dell'art. 41 della L.P. n. 9/2011 in materia di misure per la gestione degli eventi alluvionali;
 - ii. rilasci di portate d'acqua non inferiori rispetto a quelli attuali, da effettuarsi nei punti attualmente in essere;
 - iii. la continuazione degli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nel Piano di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni, nonché il tratto interessato dalla restituzione delle acque;
 - iv. la conferma dei vincoli alla regolazione dei livelli del lago naturale di Costabrunella sistemato a serbatoio in essere, già disposti con d.G.P. n. 1704/2008;
- 3) di dare atto che i punti di attenzione indicati nelle premesse, non vincolanti per l'accertamento dei pubblici interessi prevalenti nell'uso delle acque, saranno valutati nell'istruttoria del procedimento di riassegnazione di ciascuna delle due concessioni;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Ministeri indicati all'articolo 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper